



INCONTRO A CURA DEL GRUPPO DI LAVORO ENTI PUBBLICI E LOCALI

Il riaccertamento dei residui e le verifiche del revisore

10.03.2026

dott.sa Maria Alessandra Parigi

Il fondo pluriennale vincolato



Il funzionamento del FPV può essere così sintetizzato:

- o l'Ente accerta un'entrata (vincolata alla realizzazione di un'opera) e impegna una parte della spesa nell'esercizio corrente, mentre un'altra parte, pure impegnata, diventa esigibile negli esercizi successivi;
- o le risorse non spese nell'anno e destinate ad anni successivi vengono rinviate per il tramite del Fondo Pluriennale Vincolato di Entrata;
- o quando la spesa diventa esigibile negli esercizi successivi la copertura di essa è garantita dal Fondo Pluriennale, evitando così che le risorse non spese confluiscano nel risultato di amministrazione.
- o l'esistenza del Fondo Pluriennale Vincolato agevola la gestione di opere pubbliche rilevanti che si estendono su più esercizi evidenziando trasparenza e attendibilità dell'impiego delle risorse acquisite dall'Ente per le finalità programmate e previste nel programma triennale delle opere pubbliche.

Il fondo pluriennale vincolato



In fase di previsione il FPV stanziato tra le spese è costituito da due componenti:

- o La quota di risorse accertate negli esercizi precedenti che costituiscono la copertura di spese già impegnate negli esercizi precedenti a quello cui si riferisce il bilancio e imputate agli esercizi successivi
- o le risorse che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio, destinate a costituire la copertura di spese che si prevede di impegnare nel corso dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, con imputazione agli esercizi successivi.

Il fondo pluriennale vincolato



Il Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) negli enti locali è un saldo finanziario di parte corrente o, più frequentemente, in conto capitale (investimenti).

Consente di coprire spese impegnate ma esigibili in esercizi futuri, trasferendo risorse accertate da un anno all'altro, garantendo il pareggio di bilancio e il rispetto del principio della competenza finanziaria.

Funzione: Evidenziare la distanza temporale tra l'acquisizione delle entrate (es. finanziamenti per opere pubbliche) e l'effettivo utilizzo delle risorse.

Meccanismo: Se un'opera finanziata nel 2025 non viene interamente spesa, la quota non utilizzata confluirà nell'FPV di spesa nel 2025 e si trasformerà in FPV di entrata nel 2026.

Contabilizzazione: viene determinato definitivamente in sede di rendiconto, distinguendo le entrate vincolate e le spese impegnate

Deroghe 2026: Le norme recenti prevedono semplificazioni contabili per gli investimenti "sotto soglia", permettendo la conservazione delle risorse anche in assenza di obbligazioni perfezionate al 31/12.

Il fondo pluriennale vincolato



La Legge di bilancio 2026 (Lg. 30,12,2025 n. 199), al comma 660, interviene sul principio contabile applicato 4/2 del d.lgs 118/2011, modificando le condizioni di utilizzo del Fondo pluriennale Vincolato per gli investimenti affidati sotto-soglia.

Le nuove regole incidono direttamente sulla gestione delle risorse in assenza di impegno e rafforzano il ruolo della programmazione e delle verifiche dell'organo di revisione.

Il cambiamento non è formale, ma operativo, e richiede una lettura coordinata dei principi contabili.

Il fondo pluriennale vincolato



Il contesto normativo di riferimento

La modifica introdotta dalla Legge di bilancio 2026 riguarda il **paragrafo 5.4.9** del principio contabile applicato 4/2, allegato al Dlgs 118/2011.

Il nuovo testo disciplina la possibilità di mantenere nel Fondo pluriennale vincolato le risorse destinate a investimenti **non ancora impegnate**, in presenza di affidamenti sotto-soglia di cui all'articolo 50 del Dlgs 36/2023.

Il riferimento espresso alla disciplina dei contratti sotto-soglia chiarisce che la norma si applica a una platea ampia di interventi, inclusi gli affidamenti diretti, che nella prassi rappresentano una parte significativa degli investimenti comunali.

Il fondo pluriennale vincolato

Affidamenti sotto-soglia di cui all'articolo 50 del Dlgs 36/2023.



Sintesi delle procedure e delle soglie di valore (Art. 50)

Ambito di Intervento	Valore dell'Appalto	Procedura di Affidamento
LAVORI	< 150.000 €	Affidamento Diretto
	150.000 € — 1.000.000 €	Negoziata (min. 5 operatori)
	1.000.000 € — 5.538.000 €	Negoziata (min. 10 operatori)
SERVIZI E FORNITURE	< 140.000 €	Affidamento Diretto
	> 140.000 € — Soglie UE*	Negoziata (min. 5 operatori)

[*] Soglie UE 2024/25: 221.000 € (Autorità sub-centrali) | 443.000 € (Settori speciali).

Il fondo pluriennale vincolato



Affidamenti sotto-soglia di cui all'articolo 50 del Dlgs 36/2023

Punti Chiave

Principio di Risultato: Priorità alla massima tempestività e al miglior rapporto qualità/prezzo.

Rotazione degli Incarichi: Divieto di affidamento consecutivo al contraente uscente (salvo eccezioni motivate).

Semplificazione Garanzie: Di norma, non è richiesta la garanzia provvisoria per gli affidamenti diretti.

Obbligo Digitale: Utilizzo obbligatorio di piattaforme certificate (E-procurement).

Il fondo pluriennale vincolato



Le nuove condizioni per la permanenza delle risorse nel FPV

La riformulazione del paragrafo 5.4.9 consente di conservare le risorse nel FPV anche in assenza dell'impegno, ma solo al ricorrere di **condizioni cumulative ben definite**.

In particolare, è necessario che:

- le entrate a copertura dell'investimento siano integralmente accertate;
- sia stata completata la verifica del progetto di fattibilità tecnico-economica (PFTE) e sia stato formalmente affidato l'incarico per la progettazione esecutiva.

In mancanza di tali presupposti, le risorse non possono restare vincolate nel FPV e devono confluire nel risultato di amministrazione.

Il fondo pluriennale vincolato



Il rapporto con la regola dell'impegno immediato

La modifica non elimina la previsione contenuta nel **paragrafo 5.3.14** del principio contabile, che richiama l'impegno immediato negli affidamenti diretti.

Tuttavia, introduce una distinzione rilevante: l'impegno immediato non rappresenta più l'unica modalità per mantenere le risorse nel FPV negli affidamenti sotto-soglia.

Se ricorrono le condizioni previste dal nuovo paragrafo 5.4.9, l'ente può legittimamente conservare le risorse nel FPV anche senza l'assunzione dell'impegno, superando una lettura automatica delle regole precedenti. Questo richiede un'applicazione coordinata dei principi contabili e una valutazione puntuale della documentazione disponibile.

Il fondo pluriennale vincolato



Programmazione e documentazione (presupposti essenziali)

La possibilità di mantenere le risorse nel FPV presuppone una programmazione coerente e formalizzata.

L'intervento deve risultare:

- inserito nel Dup;
- coerente con gli strumenti di programmazione gestionale (Piao e Peg);
- corredato da cronoprogrammi attendibili e documentazione progettuale adeguata.

La riforma non attenua il ruolo della programmazione, ma lo rafforza, rendendola condizione necessaria per l'utilizzo corretto del Fondo pluriennale vincolato.

Il fondo pluriennale vincolato



Il ruolo dell'organo di revisione

Le modifiche introdotte dalla Legge di bilancio 2026 incidono direttamente sull'attività di controllo dell'organo di revisione, chiamato a verificare:

- la corretta qualificazione della spesa come investimento;
- la riconducibilità dell'intervento alla disciplina dei contratti sotto-soglia;
- la presenza della verifica del PFTE (progetto di fattibilità tecnico economica) e dell'affidamento della progettazione esecutiva;
- la coerenza tra programmazione, atti di avvio e utilizzo del FPV.

Una distinzione non corretta tra interventi che soddisfano o meno i requisiti può determinare effetti distorsivi sul risultato di amministrazione e sugli equilibri di bilancio.

Il fondo pluriennale vincolato



Effetti sulla gestione e sugli equilibri

Il nuovo assetto amplia le possibilità operative degli enti locali nella gestione degli investimenti sotto-soglia, ma richiede maggiore attenzione tecnica nella fase di programmazione, progettazione e controllo.

Il Fondo pluriennale vincolato continua a svolgere la funzione di raccordo tra programmazione e gestione, ma la sua corretta applicazione dipende sempre più dalla qualità degli atti e dalla tracciabilità delle decisioni.

Le novità introdotte dalla Legge di bilancio 2026 non semplificano automaticamente la gestione del FPV.

Rendono invece più stringente la necessità di presidiare i presupposti contabili e documentali, per garantire una rappresentazione veritiera e attendibile degli investimenti e degli equilibri finanziari dell'ente.

Il fondo pluriennale vincolato



Riferimenti normativi FPV 2026

- Legge 30 dicembre 2025 n. 199 (Legge di Bilancio 2026), comma 660 - integrazione del paragrafo 5.4.9 dell'allegato 4/2 al D.lgs 118/2011
- D.Lgs 36/2023 art. 50
- Deliberazione n. 12/2026/PAR Sezione Regionale di Controllo Corte di Conti Sicilia
- FAQ n. 57 portale Arconet



www.odcec.torino.it

www.linkedin.com/company/odcec-torino/

www.youtube.com/channel/UCBUHnLEOEHA6YY-MLr8vG8A/videos